

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO DEPLANO

Seduta del 18/02/2026

FATTO

Parte ricorrente rappresenta che: i.) in data 25 luglio 2024 la Banca ha estinto arbitrariamente il suo conto corrente; ii.) la motivazione addotta dall'Intermediario è stata la mancanza del questionario antiriciclaggio di uno dei due cointestatari; iii.) tale decisione è avvenuta senza rispettare le modalità pattuite e senza essere preceduta da comunicazione formale; iv.) a causa di tale decisione quattro addebiti RID non sono andati a buon fine e tanto ha determinato una segnalazione negativa in CRIF; v.) la Banca avrebbe potuto adottare soluzioni meno drastiche quali la sospensione temporanea del conto corrente.

Parte resistente eccepisce che: i.) parte ricorrente era cointestataria con il coniuge di un conto corrente acceso in data 19 giugno 2012; ii.) il rapporto è stato estinto a causa del mancato aggiornamento del "Questionario cliente" che raccoglie le informazioni richieste per legge; iii.) in data 11 gennaio 2023 è stata inviata ad entrambi i cointestatari la comunicazione che preavvertiva della intercorsa scadenza del richiamato questionario; iv.) tale preavviso è stato inviato tramite il sistema *Poste Time* e risulta regolarmente recapitato; v.) in data 29 aprile 2024 la Banca ha reiterato la richiesta di aggiornamento del "Questionario cliente" informando che, in difetto di adeguamento, il conto sarebbe stato chiuso il 1° luglio 2024; vi.) in data 25 luglio 2024 il conto corrente cointestato è stato chiuso con conseguente trasferimento del saldo attivo; vii.) il frontespizio degli estratti conto inviati ai clienti riportava

un'indicazione volta a ricordare l'urgenza del richiesto adempimento; viii.) le richieste avanzate da parte ricorrente sono prive di riscontro probatorio.

In sede di repliche si evidenzia che non è stata dimostrata l'avvenuta trasmissione del preavviso tramite il servizio *Posta Time* e si rimarca che la chiusura del conto corrente ha cagionato una serie di danni e disservizi.

Parte ricorrente chiede l'accertamento della condotta illegittima tenuta dall'Intermediario convenuto in occasione alla chiusura del conto corrente. Chiede, inoltre, il risarcimento dei danni subiti e la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli in CRIF.

Parte resistente insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. – La controversia ha ad oggetto l'accertamento della legittimità del comportamento dell'Intermediario in occasione della chiusura di un conto corrente a causa del mancato aggiornamento del questionario di adeguata verifica della clientela da parte di uno dei due cointestatari.

2. – La Banca rimarca la correttezza del proprio operato deducendo di aver inviato ai ricorrenti una comunicazione che informava della scadenza del questionario e delle possibili conseguenze sui rapporti in essere.

2.1. – La comunicazione versata in atti è datata 11 gennaio 2023. Essa informa che il questionario in questione era scaduto e che, in caso di mancato aggiornamento, a decorrere dal giorno 8 aprile 2023 la Banca sarebbe stata costretta a procedere alla chiusura unilaterale dei rapporti.

2.2. – Di fronte alla contestazione della parte ricorrente mette conto evidenziare che la comunicazione è stata trasmessa con il servizio *Poste Time* e risulta recapitata in data 9 febbraio 2023. Il codice univoco riportato nella tracciatura coincide con quello del documento e la data di creazione risultante dalla tracciatura coincide con quella riportata sulla comunicazione, così come l'indirizzo di spedizione e il nome dei destinatari. A tanto si aggiunga che, con riferimento a materia funzionalmente analoga a quella oggetto di scrutinio (consegna di preavviso di segnalazione in banche dati creditizie), i Collegi sono soliti ritenere il servizio *Posta Time* idoneo a fornire la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione (*ex plurimis* Coll. Roma, dec. n. 2504 del 2023). Si consideri, da ultimo, che la richiesta di aggiornamento del questionario di adeguata verifica della clientela era presente anche negli estratti conto recapitati, con cadenza periodica, ai ricorrenti.

2.3. – La consegna della comunicazione di prossima chiusura del conto corrente, di conseguenza, può reputarsi provata. Del pari si può presumere che i ricorrenti fossero a conoscenza dell'adempimento richiesto e delle conseguenze derivanti dalla mancata esecuzione.

3. – La chiusura del conto corrente da parte dell'Intermediario è avvenuta nel luglio 2024, a distanza di oltre dodici mesi rispetto alla data indicata nella comunicazione di preavviso. Non può certo ritenersi, pertanto, che l'Intermediario non abbia dato il tempo ai ricorrenti di compilare la documentazione richiesta.

4. – Sul piano normativo gli artt. 21 ss. d.lgs. n. 231 del 2007 e s.m.i. legittimano la Banca all'interruzione di ogni rapporto contrattuale con il cliente se non è espletata l'adeguata verifica ivi disciplinata. Con riferimento alla specifica ipotesi di recesso motivato dalla disciplina antiriciclaggio, i Collegi hanno ritenuto sia onere dell'Intermediario – in ossequio ai canoni di correttezza e buona fede – informare il cliente della necessità di produrre le informazioni richieste e delle conseguenze derivanti dal mancato completamento dell'adeguata verifica (Coll. Palermo, dec. n. 4026 del 2025).

5. – A tanto si aggiunga che, in termini generali, è ammesso il recesso dai rapporti a tempo indeterminato anche in assenza di giusta causa. Si tratta di una regola che risponde all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio (cfr. Cass. civ. n. 14436 del 2000, Cass. civ. n. 3296 del 2002 e Cass. civ. n. 16269 del 2004). Il recesso unilaterale dai rapporti a tempo indeterminato, dunque, è sempre consentito giacché nessuno può rimanere obbligato indefinitamente per un vincolo che non

conosce termine finale. Secondo l'orientamento dei Collegi ABF, di conseguenza, il recesso *ad nutum* da un rapporto contrattuale a tempo indeterminato è legittimo, senza alcun obbligo per l'Intermediario di esplicitarne le ragioni ai sensi dell'art. 1373 c.c. In questa prospettiva, il cliente non può avanzare alcuna pretesa risarcitoria per assenza di motivazione, fatta salva la violazione dei principi di correttezza e buona fede (Collegio di Roma, dec. n. 13035 del 2024).

5.1. – Nel caso di specie, le ragioni del recesso sono state correttamente esplicitate dall'Intermediario con apposita comunicazione. Il comportamento della Banca, inoltre, risulta conforme ai canoni di buona fede e correttezza.

6. – Non risultano provate né le segnalazioni in Banche dati creditizie né i danni lamentati da parte ricorrente. I documenti allegati alle repliche a supporto della domanda risarcitoria, infatti, riflettono la corrispondenza intercorsa con altri Intermediari (creditori) per il pagamento con bonifico e per il cambio dell'IBAN ai fini della nuova domiciliazione.

7. – Il ricorso, in definitiva, risulta non fondato e non merita di essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE